

STATUTO

CROCE VERDE MARTESANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POZZO D'ADDA MI VIA DON
STURZO 8

Numero REA: MI - 2028236

Codice fiscale: 08451620960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

* - motociclo per trasporto persone - uso proprio
YAMAHA targato DK71975;

* - autoveicolo speciale uso privato targato
DN052DG;

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.15.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 17.15.

Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per nove facciate circa a macchina ed in piccola parte a mano.

F.to CASTELLAZZI Samuele.

F.to Carmine MALLARDO - Notaio.

Allegato **"A"** al rep. 137590/27793

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita una società cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"CROCE VERDE MARTESANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

La Cooperativa opererà nel rispetto della legge n. 381 dell'8 novembre 1991, ispirata dall'art. 45 del-

la Costituzione Italiana e, quindi, è a mutualità prevalente.

La Cooperativa ha sede in Pozzo d'Adda (MI).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, stabilimenti ed uffici, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art.2) La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art.3) La Cooperativa non ha finalità di lucro. Il suo scopo è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1, primo comma, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa intende sviluppare e sostenere l'autopromozione della comunità attraverso percorsi finalizzati a rivitalizzare i processi partecipativi e a potenziare il tessuto della comunità stessa; favorire il cambiamento delle condizioni e delle rela-

zioni sociali nell'ottica della prevenzione di qualsiasi forma di disagio, del miglioramento della qualità della vita e della generazione d'alternative culturali; promuovere ed attuare interventi volti alla presa di coscienza e allo sviluppo delle potenzialità degli individui.

Il fine ultimo della Cooperativa è l'aumento della libertà e dell'autonomia degli individui, dei gruppi e della comunità.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può anche avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La tutela dei soci cooperatori è esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle Leggi in materia, dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 2514 c.c., dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) i dividendi potranno essere distribuiti ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
- c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del Movimento Cooperativo Mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa per poter curare nel modo migliore l'interesse dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili con le altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.

Art. 4) La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in modo prevalente mediante la solidale partecipazione della base sociale e del gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali nel settore sanitario, sociale e socio assistenziale. Per raggiungere tale scopo la cooperativa, senza fini di lucro, potrà intraprendere qualsiasi iniziativa od attività con particolare riferimento alle attività di prestazioni di servizi nel settore socio assistenziale e nel settore dei servizi alle persone, alle imprese e agli enti pubblici, quali ad

esempio:

- a) attività di trasporto e soccorso di infortunati, infermi, disabili e/o persone in stato di bisogno, con ambulanze ed altri mezzi idonei, di qualunque tipo, propri e/o di terzi, in terra, mare, cielo;
- b) la gestione e la fornitura di servizi di assistenza sanitaria, socio assistenziale ed infermieristica, anche domiciliare a favore di persone anziane, portatrici di handicap, malati, avvalendosi di personale proprio od esterno munito delle necessarie abilitazioni;
- c) i servizi di assistenza agli anziani, ai disabili, ai soggetti in stato di malattia e agli invalidi;
- d) l'attività di trasporto organi, materiali biologici, emoderivati, radiologici, e quant'altro necessario all'attività sanitaria;
- e) la gestione di servizi socio sanitari ed assistenziali svolti presso il domicilio degli utenti in luoghi di cura e di ritrovo, in strutture pubbliche e/o private, presenti sul territorio nazionale.

La cooperativa inoltre si configura quale organismo rappresentativo dei propri soci per quanto concerne i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in particolare per lo svolgimento delle prestazioni di

trasporto sanitario, ospedaliero ed extra ospedaliero, di emergenza e urgenza o secondari e, comunque, rientranti nell'attività della cooperativa.

In relazione a ciò, la cooperativa attiverà un sistema di rete di servizi atto a svolgere:

a. ricerca, intervento e animazione socio culturale nella comunità, anche attraverso la gestione di progetti e servizi animativi ed educativi e in collaborazione con altri servizi ed istituzioni sociali;

b. promozione e realizzazione, in proprio e in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di interventi ed attività culturali e produttive finalizzati al sostegno, all'integrazione e all'emancipazione dei soggetti deboli e svantaggiati;

c. formazione, aggiornamento e consulenza rivolta a/e collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, gruppi e soggetti, impegnati in campo sociale, formativo, culturale, sociosanitario, cooperativo e politico, operanti in ambito nazionale ed internazionale;

d. ricerche ed elaborazioni in campo culturale e delle discipline scientifiche, attività editoriale (con esclusione della stampa di quotidiani) e promozione di momenti di incontro e confronto che favoriscano lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e

degli strumenti per perseguire le finalità sociali;
e. elaborazione di proposte teoriche ed operative e di strumenti che possano promuovere politiche ed interventi sociali nelle comunità locali e, a livello regionale, nazionale ed internazionale, secondo i fini e i valori sopra indicati;

f. promozione, attivazione e gestione, in forma autonoma o in collaborazione, con enti ed istituti, di corsi e scuole di formazione;

g. fornitura/noleggio di prodotti socio assistenziali atti al miglioramento della condizione assistenziale e sanitaria dei propri utenti;

h. attività di informazione, istruzione, formazione, aggiornamento e di riqualificazione professionale nel settore della urgenza ed emergenza sanitaria e socio sanitaria ed assistenziale, in particolare delle tecniche del Pronto soccorso e di rianimazione di base.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'al-

tro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali finalizzati alla realizzazione degli scopi statutari;

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili, fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

e) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà

istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. I finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata a carico della società, e quindi con esclusione di ogni tipo di versamento a fondo perduto, potranno essere effettuati dai soci a favore della società medesima nel rigoroso rispetto di tutti i presupposti e le condizioni imposte dall'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonché dalle norme e regolamenti che ne danno attuazione e comunque di quelle diverse leggi speciali che regoleranno la materia nel momento in cui tali finanziamenti verranno posti in essere. La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed Integrative.

TITOLO III°

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalla Legge. Possono essere soci coloro che, avendo capacità di

agire e che abbiano maturato una capacità professionale nel settore in cui opera la cooperativa, non avendo interessi contrastanti con quello della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle partecipazioni sottoscritte. Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a. soci prestatori d'opera, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità o soci esperti che esplicano la loro attività utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- b. soci fruitori, che usufruiscono, direttamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c. soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- d. soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Ai soci sovventori vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 59/92 e successive ed eventuali modificazioni.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92, possono essere altresì soci le persone giuridiche pubbliche o

private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dichiarando di sottoporsi agli obblighi derivanti dal presente statuto, dal Regolamento Interno e dalle deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti.

La domanda di ammissione dovrà inoltre contenere:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e l'attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'ammontare della partecipazione che si intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché i Regolamenti Interni previsti.

L'Ente che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappre-

sentante con le seguenti indicazioni:

a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data e luogo di costituzione e durata, numero dei soci;

b) il numero delle quote che intende sottoscrivere;

c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni. Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci, in tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 7) Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo e l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dallo Statuto, delibera l'ammissione su domanda dell'interessato sia persona fisica sia persona giuridica. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o associarsi a società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, nella regione della sede sociale, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8) - Ogni socio deve sottoscrivere e versare:

1. almeno una partecipazione al capitale sociale del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), la quota di ammissione, se deliberata dal Consiglio di Amministrazione (nei casi previsti da leggi spe-

ciali) in fasi successive.

Ogni socio inoltre è obbligato:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- b) a partecipare, impegnandosi alle prestazioni necessarie ed idonee, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa; tutti i soci concorrono all'attività della Cooperativa e al conseguimento degli scopi sociali anche prestando attività volontarie e gratuite.

Art. 9) Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione/per causa di morte e per gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 10) Il socio può recedere:

- a) ai sensi dell'art. 2473 c.c.;
- b) ai sensi dell'art. 2532 c.c.;
- c) quando abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- d) quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Salvo quanto disposto da norme imperative di legge ed in particolare dall'art. 2437, comma sei, c.c., il socio sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione e

dopo tale termine deve comunicare il recesso almeno entro tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale, altrimenti avrà effetto nell'esercizio successivo alla dichiarazione.

Il recesso non può essere parziale, deve quindi riguardare contemporaneamente il rapporto sociale, mutualistico e lavorativo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla sede legale della società.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla nella prima seduta disponibile per verificarne la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso, comunicandone successivamente l'esito al socio.

In caso di rigetto della dichiarazione di recesso, il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale Ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione mediante raccomandata postale, altrimenti il recesso si considera definitivamente respinto.

In caso di accoglimento, il recesso ha effetto, con riguardo al rapporto sociale mutualistico e lavorativo, dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il socio receduto ha diritto, salvo diversa e motivata disposizione del Consiglio di Amministrazione,

al rimborso del capitale sociale effettivamente versato.

La liquidazione ed il rimborso della partecipazione, eventualmente ridotti in proporzione ai danni cagionati dal socio, ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie per effetto del recesso.

Il rimborso nei limiti dell'art. 2535 ultimo comma, c.c., può essere frazionato in più rate, anche annuali, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, ex art 6 c.c., per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal quale il recesso ha prodotto i suoi effetti.

Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 11) L'esclusione del socio può aver luogo oltre

che nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento
Interno anche:

a. per i soci prestatori d'opera quando sia cessato
per qualsiasi motivo il rapporto d'opera con la coo-
perativa;

b. quando sia venuto meno lo status relativo alla
loro partecipazione alla compagine sociale e preci-
samente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei
servizi della cooperativa;

- i soci lavoratori e i soci volontari che hanno
cessato di prestare la propria opera a favore della
cooperativa,

c. per inabilitazione, interdizione o fallimento o
per condanna ad una pena che comporta la interdizio-
ne dai pubblici uffici o per condanna per gravi rea-
ti contro il patrimonio o la persona, commessi anche
al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

d. per la mancata esecuzione, in tutto o in parte,
del pagamento delle quote o delle azioni sottoscrit-
te, nonostante la intimazione da parte degli ammini-
stratori;

e. per gravi inadempienze delle obbligazioni che de-
rivano dalla legge, dal contratto sociale, dal pre-
sente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutua-

listico. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, sono altresì considerate gravi inadempienze:

- il mancato rispetto di norme igienico sanitario in vigore nei luoghi in cui il socio opera, oppure la violazione delle norme sulla riservatezza richieste per l'attività svolta divulgando dati e notizie riguardanti aziende o pazienti fruitori dei servizi o che potrebbero incidere negativamente sul rapporto di fiducia che intercorre tra la cooperativa e questi;

- furti di attrezzature o materiale sanitario;

- mancato versamento nelle casse sociali dei corrispettivi temporaneamente riscossi per i servizi effettuati con le ambulanze;

- qualsiasi atto grave compiuto dal socio che può nuocere alla reputazione o all'immagine della cooperativa;

- la mancata partecipazione ingiustificata del socio lavoratore all'attività sociale della cooperativa per un periodo ininterrotto di trenta giorni;

f. quando venga meno il comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni contenute nel presente statuto oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti, con gravi inadempienze ai sensi dell'articolo

2286 c.c.;

g. per mancanza o perdita di requisiti previsti per la partecipazione alla società.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 12) Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia. L'esclusione del socio diventa operante limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro Soci.

Art. 13) In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 2535 del c.c..

Art. 14) I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione con le modalità e i termini di cui all'art. 2535 c.c..

Art. 15) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economi-

co e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno". Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "Regolamento Interno" definisce i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea dichiarerà lo stato di crisi aziendale e stabilirà le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" definisce le misure da adottare in caso di approvazione di un piano. Il "Regolamento Interno" redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Il "Regolamento Interno" definisce la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, coi soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3 aprile 2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

Art. 16) Il "Regolamento Interno" può, nei limiti di legge vigenti, prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o in-

determinato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio prestatore d'opera, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di pre-

videnza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Art 17) L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'art. 2527 comma terzo del Codice Civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nella cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma uno, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inseri-

mento del socio speciale;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Al socio speciale può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto nelle sole delibere relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis c.c..

Oltre ai casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in

qualsiasi momento, salvo eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quanto stabilito all'art. 11 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 18) Ai sensi dell'art.2 Legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al

raggiungimento degli scopi sociali della stessa.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda.

Sull'accertamento della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro è commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, come previsto dal regolamento interno.

Potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, con termine di preavviso di almeno un mese.

Art. 19) Soci Sovventori – Possono essere ammessi quali soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 legge 31 gennaio 1992

n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvedono ad indicarne un altro gradito.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli

utili e agli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci sovventori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Oltre ai casi previsti dall'art.2437 c.c. ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONI SOCIALI, PATRIMONIO SOCIALE,

BILANCIO

Art. 20) Il numero delle partecipazioni sociali è illimitato. Ciascuna partecipazione sociale non potrà mai essere inferiore a Euro 50,00 (cinquanta

virgola zero zero) né superiore a quanto previsto per legge, salve le deleghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di partecipazioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa.

Art 21) La partecipazione inizialmente sottoscritta e le eventuali sottoscrizioni di aumento dovranno essere versate immediatamente.

Le partecipazioni sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte a pegni o vincoli e neppure essere cedute a soci o a terzi o comunque negoziate con effetto verso la società.

Le partecipazioni possedute da ciascun socio non potranno mai superare le previsioni di legge.

Le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso. Le partecipazioni dei soci sovventori sono nominative e trasferibili ex art. 4, comma 40, Legge 59/92.

Art. 22) Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal Capitale Sociale formato da un numero illimitato di partecipazioni;
- b. dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di partecipazioni

nominative detenute dai soci sovventori;

c. dal Fondo di Riserva Indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio;

d. dal Fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;

e. dal Fondo Mutualità.

Art. 23) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misu-

ra non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3, Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle quote di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, nei limiti di legge, sulla distribuzione degli utili al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli utili devono essere destinati:

a. non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b. il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;

d. ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e comunque in conformità a quanto disposto da norme inderogabili di legge e dal presente statuto.

E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi azien-

dale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001 n. 142.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 24) Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, se nominato;
- e. l'Organo di Revisione, se nominato;
- f. le assemblee speciali previste e regolamentate dall'art. 2541 c.c.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art 25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi presso la sede sociale o altrove purché in Italia con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere affisso nei locali della sede della Cooperativa ed in ogni unità locale e pubblicato sulla G.U. almeno quindici giorni prima

di quello fissato per l'adunanza.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà altresì scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente con l'affissione presso la sede e la pubblicazione sulla G.U.);

a. lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e agli amministratori e ai componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione se nominati a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento; il destinatario si intende informato al momento del recapito presso l'indirizzo indicato nel libro soci e non potrà opporre la mancata conoscenza della comunicazione stessa;

b. lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c. messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di

ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quanto sopra previsto usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, qualora la legge non preveda che debbano essere presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, per la validità della assemblea non convocata.

Art. 26) L'Assemblea ordinaria;

- a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali,
- c) determina il compenso per gli amministratori ed il compenso per i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione se nominati;
- d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo;

e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendali;

g) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;

h) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

i) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività Imprenditoriale della Cooperativa;

j) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla assemblea ordinaria

con le maggioranze previste per la assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo se nominato, o da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla richiesta avanzata.

L'assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora con-

sentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art. 27) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 2479 bis del Codice Civile.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla liquidazione, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione ove consentita dalla legge, sulla scissione o sulla fusione, l'Assemblea delibera col voto favorevole dei tre quinti degli aventi diritto al voto.

Art 28) Le votazioni devono essere palesi.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni o nel libro dei soci sovventori da almeno 90 giorni, senza necessità di deposito del titolo rappresentativo della partecipazione.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conservarsi agli atti sociali. Ciascun socio non può avere più di quattro deleghe. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria. Non possono essere delegati gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo della cooperativa salvo eventuali altri divieti di legge.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto/a dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorra, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 29) Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non più di cinque consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere in ogni caso costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; se vengono a mancare tutti gli amministratori, la assemblea è convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno, o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici coi soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato.

La convocazione viene fatta presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia dal Presidente con lettera da spedire almeno otto giorni prima a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o

messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 ore prima.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica, anche in videoconferenza o teleconferenza. Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti con votazione palese. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del consiglio anche persone che non ne facciano par-

te, in qualità di relatori e uditori.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive potrà essere considerato decaduto per giusta causa.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, sia ordinaria che straordinaria.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a. convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redigere i bilanci consuntivi;
- d. compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovven-

zioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

f. concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

h. autorizzare i rappresentanti della società a conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

i. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

j. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;

k. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

l. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

m. deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

n. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

IL PRESIDENTE

Art. 30) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie e quietanze. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente, e al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 31) Le funzioni di controllo e di revisione a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci possono essere affidate ad un organo monocratico, oppure ad un organo collegiale; oppure possono essere affidate separatamente, anziché cumulativamente al medesimo organo, attribuendo da un lato la funzione

di controllo all'organo di controllo, sindaco unico o collegio sindacale, e, dall'altro, la funzione di revisione a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale; per la composizione ed il funzionamento dei quali si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dagli artt. 2477 e 2543 codice civile.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci i quali provvederanno alla devoluzione del patrimonio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa di Legge vigente ed in particolare dall'art. 2514 c.c., come previsto dall'art. 3, lettera d, del presente statuto.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33) Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni dettate in materia di società a responsabilità limitata e le disposizioni di legge".

Letto confermato e sottoscritto.

F.to CASTELLAZZI Samuele.

F.to Carmine MALLARDO - Notaio.

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.

23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso

Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22/02/2007 me-
diante M.U.I.

Bergamo, 20 ottobre 2020.

F.to Digitalmente Carmine MALLARDO, Notaio.